



# COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO  
Via IV Novembre, 20090

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 67 del 30/09/2020**

**ORIGINALE**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.**

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore **21:00** convocato a norma di legge, per determinazione del Presidente a mezzo di avviso scritto, si è riunito in seduta pubblica il **CONSIGLIO COMUNALE** composto dai Signori:

BOTTERO FABIO	SINDACO	Presente
ALBINI CLAUDIO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
NAPPO FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
GRUMELLI ALICE	CONSIGLIERE	Presente
BOCCIA ATTILIO	CONSIGLIERE	Presente
VERNAGLIONE FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
DI GIORGIO ANTONIO AGOSTINO	CONSIGLIERE	Presente
STRINGARO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
COPPO MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
ZATTI ALICE	CONSIGLIERE	Presente
CAMISANI OLIVIERO VALERIO	CONSIGLIERE	Presente
GHILARDI GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
PULEO ANTONINO	CONSIGLIERE	Presente
CAVAGNA CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
PADOVANI IVANO	CONSIGLIERE	Presente
RUSSOMANNO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
VILLA ZINA	CONSIGLIERE	Presente

**Presenti n. 17**

**Assenti n. 0**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE FOLLI ALBERTO .

Si dà atto che risultano presenti gli Assessori: Spendio Domenico, De FilippiCristina.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Albin Claudio assume la Presidenza del Consiglio Comunale ed invita alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che nessuno dei Consiglieri presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l'oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 78 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 sull'oggetto all'ordine del giorno.

Alle ore 21:45 rientra in aula il Consigliere Padovani. Consiglieri presenti in n. 17.

Il Presidente del Consiglio invita l'Assessore Spendio ad illustrare l'argomento all'ordine del giorno.

Prende la parola l'Assessore Spendio ( come da verbale trascritto e allegato alla presente deliberazione ).

Seguono dichiarazioni di voto:

Consigliere Russomanno – Controcorrente con Fratelli d'Italia = astensione

Consigliere Padovani – Lista Padovani = astensione

Consigliere Ghilardi – Lega Salvini Lombardia = astensione

Consigliere Nappo – Partito Democratico = favorevole

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTA la delibera di C.C. n. 75 del 17/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati di legge;

VISTA la delibera di G.C. n. 229 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020/2022;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 08/04/2020 avente ad oggetto: "Variazione alle dotazioni del Bilancio di Previsione 2020/2022 - art. 175 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267";

VISTO l'art. 42, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

PREMESSO che:

- l'IMU si applica in tutti i Comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispetti statuti;
- il presupposto dell'imposta è possesso di immobili. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, alle quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune;
- il soggetto attivo dell'imposta oggetto attivo dell'imposta è il Comune, con

riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. L'imposta non è dovuta per gli immobili, di cui il Comune è proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, posti interamente o prevalentemente sul suo territorio. E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Il Comune può aumentare l'aliquota fino al 1,06 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito aggiuntivo, eccedente rispetto all'aliquota dello 0,76 per cento, è di competenza esclusiva del Comune. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale;

- i soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; il genitore assegnatario della casa familiare e affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che gli attribuisce il diritto di abitazione; il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi per uno stesso immobile, ogni contitolare ha una autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta e delle esenzioni o delle agevolazioni, si deve tenere conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso;
- la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili;
- in ambito tributario opera la riserva relativa di legge ai sensi dell'art. 23 della Costituzione;

RITENUTO necessario, alla luce della disciplina normativa sopravvenuta - seppur in sostanziale continuità rispetto alla relativa componente tributaria in ambito IUC, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2020;

RILEVATO che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, comma 758 della Legge n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

RILEVATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1, comma 759 della Legge n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 747 della Legge n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

VISTO l'art. 1, comma 760 della Legge n. 160/2019 che dispone per le abitazioni

locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento;

VISTO l'art. 1, commi da 21 a 24 della Legge n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

EVIDENZIATO che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e Comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, comma 744, L. n. 160/2019);
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

VISTI:

- l'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone quanto segue: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che ha differito ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

VISTO l'articolo 107, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, che dispone quanto segue: *"[...] per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. [...]"*;

VISTO l'articolo 106, comma 3-bis della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del c.d. "Decreto Rilancio", che ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione fissato dall'articolo 107, comma 2 del D.L. n. 18/2020 al 30 settembre, disciplinando quanto segue: *"In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre" [...]"*;

RILEVATO che l'art. 1, comma 779 delle L. 27 dicembre 2019, n. 160 disponeva fino al 19 maggio 2020: *"779. Per l'anno 2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020"*;

RICHIAMATO altresì l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che ha disposto l'abrogazione dell'art. 1, comma 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160, allineando così i termini di approvazione delle aliquote IMU con il termine legale di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022;

RILEVATO che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *"(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno - e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto - vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante"*;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, commi da 748 a 755, della Legge n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

**Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:
  1. unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative

pertinenze;

2. unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, commi da 748 a 755 della Legge n. 160/2019, ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

**Aliquote:**

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino al 1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino al 1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino al 1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

**Detrazioni:** i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

DATO ATTO che questo Comune, per l'anno d'imposta 2019, con deliberazione n. 15 in data 26/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha ribadito la vigenza delle aliquote approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2017 ovvero:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota/detrazi one</b>
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze solo categorie così come definite dall'art. 13, comma 2 del Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011	4,9 per mille
Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale	5 per mille
Altri fabbricati e aree fabbricabili	10,6 per mille
Detrazioni per le abitazioni principali	€ 200,00

EVIDENZIATO che questo Comune, a far data dal 2016 e sino a tutto l'anno d'imposta 2019, non ha applicato la TASI;

RILEVATO che l'art. 1, comma 755 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone quanto segue: "755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento";

EVIDENZIATO che ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento IMU, approvato con precedente deliberazione n. 66 in data odierna, è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RITENUTO pertanto di approvare, per l'anno 2020, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), evidenziando che le nuove misure riconfermano senza incrementi le misure applicate sino all'anno 2019:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota/detrazi one</b>
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4,9 per mille
Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale	5,0 per mille
Altri immobili, terreni agricoli e aree fabbricabili	10,6 per mille
Detrazione per le abitazioni principali	€ 200,00

RICHIAMATO l'art. 13, commi da 15 a 15-quater, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che testualmente recitano: "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del

formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”;

PRESO ATTO che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, comma 767 della Legge 160/2019 dispone quanto segue: “767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 - che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**Con n. 12 voti favorevoli ( maggioranza + Villa ), n. 5 astenuti ( Russomanno, Padovani, Ghilardi, Puleo, Cavagna ), espressi in forma palese dai n. 17 consiglieri presenti;**

DELIBERA

1. Di approvare, per l'anno di imposta 2020, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4,9 per mille
Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale	5,0 per mille
Altri immobili, terreni agricoli e aree fabbricabili	10,6 per mille
Detrazione per le abitazioni principali	€ 200,00

2. Di dare atto che dette aliquote/detractions riconfermano nella sostanza le analoghe misure vigenti nell'anno 2019 e sono idonee al conseguimento delle corrispondenti previsioni di bilancio, anche in relazione all'incremento della base imponibile ipotizzata a fronte dell'attività di accertamento condotta ed in via di espletamento;
3. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la loro pubblicazione nel sito informatico, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
4. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di Trezzano sul Naviglio nella sezione all'uopo dedicata.

Successivamente,

**Con n. 12 voti favorevoli ( maggioranza + Villa ), n. 5 astenuti ( Russomanno, Padovani, Ghilardi, Puleo, Cavagna ), espressi in forma palese dai n. 17 consiglieri presenti;**

DELIBERA

Di attribuire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di definire le misure tributarie 2020 entro il

termine legale di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 (30/09/2020).

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
ALBINI CLAUDIO

II SEGRETARIO COMUNALE  
FOLLI ALBERTO

## **Punto n. 5 - Imposta Municipale Propria (IMU): Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2020**

**Il Presidente del Consiglio Comunale:** Al prossimo punto all'ordine del giorno c'è "Approvazione delle aliquote dell'IMU e delle sue conseguenti detrazioni". Prego assessore.

**L'Assessore Spendio:** Sì, grazie presidente. Questa è ancora più breve, ancora meno da dire diciamo, perché ogni anno si va ad approvare le aliquote IMU e la relativa detrazione. Per noi ovviamente si tratta di una conferma di quelle degli anni precedenti, di molti anni precedenti. Quindi, insomma, chiedo direttamente al consiglio comunale di procedere alla votazione se possibile, grazie.

**Il Presidente del Consiglio Comunale:** Grazie a lei assessore. Domande per il funzionario? No, prego consigliere Russomanno, apriamo il dibattito.

**Il Consigliere Russomanno:** Grazie presidente. Solo un'osservazione. Anche su questo punto avrei voluto votare favorevolmente però, boh, il mio sarà un voto di astensione non voto contrario, perché avrei preferito in questo periodo di covid, di difficoltà, eccetera, almeno per alcune fasce più in sofferenza magari andare incontro visto che applichiamo l'aliquota massima e quindi magari per qualche fascia si sarebbe potuto rivedere un attimino. Però, vabbè, è una scelta politica, ne prendiamo atto. Comunque il mio voto sarà un voto di astensione solo perché ritengo che comunque si poteva forse fare qualche cosina, grazie.

**Il Presidente del Consiglio Comunale:** Grazie consigliere. Consigliere Padovani.

**Il Consigliere Padovani:** Grazie, sono esattamente in linea. Cioè, forse abbiamo avuto modo di fare quattro chiacchiere in realtà tra di noi. Secondo me un piccolo sforzo si poteva fare, magari anche di piccolo importo eh, però un segnale. Ecco, questo forse poteva essere un modo per far vedere alla gente che c'è attenzione. Capisco che non è che quello che rimane dell'IMU al Comune siano cifre esorbitanti, però magari una piccola limatina, far vedere che... poteva essere un segnale. Comunque da parte mia è evidente che sono le aliquote che ormai vengono applicate da anni. Era un anno particolare questo, quindi magari si poteva prestare un pochino attenzione. Anche da parte mia ci sarà un voto di astensione, grazie.

**Il Presidente del Consiglio Comunale:** Grazie consigliere. Consigliere Ghilardi.

**Il Consigliere Ghilardi:** Io ricordo che in commissione avevo proposto di procedere ad una facilitazione per quanto riguardava le attività commerciali dei commercianti e con la distribuzione con i negozi di vicinato nel quale sostanzialmente da 0,79 più 3 diventava 11, 79 e di riportarle praticamente a 0,99 no? E questa qua non è stata proprio presa in considerazione perché la risposta è stata -questo è uno dei motivi per cui vorrei vedere il verbale della commissione -è stata quella di "tanto ormai l'abbiamo fatto, è inutile che lo muoviamo" cioè, non era stata qualche cosa di molto definito, molto chiaro sull'argomento. Questo modo di procedere ci lascia molto perplessi, per cui anche il nostro sarà un voto di astensione. Però non deve essere configurato con una approvazione totale ma di qualche cosa che merita soprattutto di essere vista in un'ottica di facilitazione, visto e considerato che ci troviamo veramente in una situazione di estrema difficoltà. Vediamo che ci sono molti negozi che chiudono, molti negozi che non riescono ad affrontare la nuova realtà e quindi almeno un cenno di facilitazione su queste imposte sistemiche, di sistema praticamente, dovrebbero essere riviste in modo completamente diverso e facilitare soprattutto anche le attività commerciali di vicinato che in questo frangente qua, soprattutto qualora si dovessero chiudere dei lockdown particolari dovrebbero essere sicuramente visti come dei facilitatori di socializzazione, di integrazione e per i servizi primari che ci sono in atto, perciò il nostro voto sarà con sofferta astensione. Grazie, consigliere Ghilardi. Ci sono altre dichiarazioni in merito? Dichiarazione di voto? Consigliere Nappo, prego.

**Il Consigliere Nappo:** Sì, giusto per completezza. Sì, sono assolutamente proposte valide, c'è da dire che, come dire, l'IMU non va ad attaccare quella che è il bene primario, che è l'abitazione principale, quindi un pochino si è ragionato anche in questa prospettiva. Poi, certo, in questo momento anche di difficoltà delle casse dei bilanci comunali non si poteva fare di più. Il voto del Partito Democratico sarà favorevole.

**Il Presidente del Consiglio Comunale:** Grazie mille. Ci sono altre dichiarazioni? No. Vado a leggere "Il consiglio comunale delibera di approvare per l'anno 2020 le seguenti aliquote con le (incomprensibile) IMU: abitazione principale a A1 A8 A9 4,9 per mille- vabbè, non sto a leggerle tutte- di dare atto che dette aliquote e detrazioni riconfermano nella sostanza analoghe misure vigenti nell'anno 2019 e sono idonee al conseguimento delle corrispondenti previsioni di bilancio, anche in relazione all'incremento della base imponibile (incomprensibile) a fronte di un'attività di accertamento condotta ed in via di espletamento; di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze; di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune" Favorevoli? Villa, Grumelli, Boccia, Zatti, Di Giorgio, Coppo, Camisani, Stringaro, Nappo, Vernaglione, il sindaco ed io. Contrari nessuno. Astenuti: Ghilardi, Russomanno, Padovani, Puleo e Cavagna. "Il Consiglio approva di attribuire al presente atto immediata eseguibilità" Favorevoli? Villa, Grumelli, Boccia, Di Giorgio, Zatti, Stringaro, Coppo, Camisani, Nappo, Vernaglione, il sindaco ed io. Astenuti: Ghilardi, Russomanno, Padovani, Puleo e Cavagna. Contrari nessuno. Il Consiglio approva. Abbiamo chiuso questo, andiamo sulla Tari... apriti, et voilà!



# COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Proposta N. 2020 / 2421  
Servizio Tributi

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267e dell'art. 147 bis, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 24/09/2020

IL FUNZIONARIO  
ZENDRA ERMANNO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO  
Via IV Novembre, 20090

Proposta N. 2020 / 2421  
Servizio Tributi

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267e dell'art. 147 bis , si esprime sulla  
proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 24/09/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
ZENDRA ERMANNO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO  
Via IV Novembre, 20090

Attestazione di Pubblicazione

**Deliberazione di Consiglio Comunale N. 67 del 30/09/2020**

Servizio Servizio Tributi

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI PER L'ANNO 2020..**

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15gg. consecutivi, dal 21/10/2020 al 05/11/2020

Comune di Trezzano Sul Naviglio li, 06/11/2020

Il Messo Comunale  
(MEAZZINI UMBERTO)  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)